

## Capitolo 1

Di riforma della legislazione riguardante il Terzo Settore (TS) si parla oramai da molti anni, già poco dopo la promulgazione delle prime leggi di settore, e cioè poco dopo la legge quadro per il volontariato dell'11 agosto del 1991.

La ragione è facilmente spiegabile, stiamo parlando di un settore da almeno quarant'anni in forte espansione, già quando furono promulgate le prime leggi nascevano in ritardo rispetto al fenomeno sociale che dovevano regolare.

Successe quindi che prima furono emanate leggi, potremmo dire, di sottosettore (Volontariato dell'11 agosto del 1991, Cooperazione sociale dell'8 novembre 1991, Associazionismo di promozione sociale -Aps- del 27 dicembre 2000) e solo più tardi ci si è resi conto che queste leggi andavano tra di loro armonizzate e che quindi era anche necessaria una riforma del Codice Civile, che per la parte riguardante le associazioni, i comitati e le fondazioni, non è mai stato modificato ed è ancora quello del marzo 1942. Leggi di settore che si sovrappongono al Codice civile, complicano la legislazione, perché non essendo mai state recepite e armonizzate nel Codice Civile.

Il 12 aprile dell'anno scorso Renzi annunciò al Festival del Volontariato di Lucca la legge di riforma del TS. Il Presidente del consiglio, nell'affermare che il TS dovrebbe essere in realtà il primo, annunciò che entro un mese il Governo avrebbe avanzato una proposta di *legge delega* (in realtà il Governo poi approvò rapidamente solo le **Linee guida per una Riforma del Terzo Settore**, vedi tra i documenti) e in pochi mesi avremmo avuto la legge approvata dal parlamento.

Una *legge delega* è una legge che autorizza il Governo ad emanare dei decreti che hanno forza di legge, *decreti legislativi*, che, potremmo dire, sono l'incontrario dei *decreti legge*. Questi ultimi, emanati sempre dal Governo ma quando necessitano provvedimenti urgenti, hanno forza di legge provvisoriamente per 60 gg. ed entro questo tempo devono essere approvati dal Parlamento, altrimenti decadono, mentre i *decreti legislativi* sono emanati egualmente dal Governo, ma su delega preventiva del Parlamento e sono permanenti, come qualsiasi legge, e non provvisori come i decreti legge.

Quindi prima bisognerà approvare la legge delega, e poi i decreti legislativi applicativi, che concretamente sono più importanti della stessa legge delega.

Il testo del disegno di legge delega è stato approvato dalla Camera ad aprile (vedi tra i documenti il **Testo approvato dalla Camera**) E' un buon testo, per quanto generico necessariamente sia il testo di una legge delega, perché la soluzione concreta dei problemi impostati dalla legge delega sarà nei decreti legislativi (per un giudizio su quel che sarebbe necessario introdurre nel testo vedi **Attuazione della legge delega sui Csv**). Il testo approvato dalla Camera praticamente per ora non è stato quasi discusso dal Senato, è fermo in Commissione affari costituzionali da maggio.

Nell'introdurre la discussione in Commissione al Senato, il relatore Stefano Lepri (vedi nei documenti **Relazione Lepri**) sui Csv ha espresso una visione e delle intenzioni che se approvate stravolgerebbero l'attuale sistema dei Csv, non con uno sviluppo della loro funzione, ma con una netta involuzione. Orientamenti leggermente attenuati, ma sostanzialmente ribaditi, negli emendamenti depositati dal relatore all'inizio di settembre (vedi nei documenti **Testo disegno di legge e emendamenti Lepri**) che praticamente riscrivono tutto il testo della l'insieme della legge di riforma del TS approvato dalla Camera, non solo gli articoli relativi ai Csv.

Per una valutazione che entra nel merito di quanto proposto da Lepri, innanzitutto si veda **Comparazione testo Camera e emendamenti Lepri**. Per un giudizio sugli stessi si veda **Csv e Lepri**.